

**CTU – CENTRO DI SERVIZIO PER LE TECNOLOGIE E LA DIDATTICA
UNIVERSITARIA MULTIMEDIALE E A DISTANZA
- REGOLAMENTO –**

**Articolo 1
Natura e Finalità**

1. Il “CTU – Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza” è costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai Centri di servizio d’ateneo e delle disposizioni specifiche contenute negli articoli 14 e 21 del Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano.
2. Il “CTU – Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza” (d’ora in avanti CTU) concorre alla progettazione, alla realizzazione e al coordinamento delle attività e dei servizi promossi nel campo della didattica e della comunicazione multimediale e a distanza dall’Università degli Studi di Milano, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, pubblici e privati e nel contesto di specifici progetti, nazionali e internazionali.
Il CTU opera secondo le linee programmatiche stabilite, in relazione alle sue finalità, dai competenti organi di governo universitari; ne attua le direttive specifiche; collabora ai progetti complessivi d’ateneo e interateneo e a quelli particolari delle strutture didattiche che richiedano l’apporto delle sue competenze e delle tecnologie di cui dispone; produce e distribuisce, nel rispetto delle norme e delle disposizioni in vigore, i prodotti multimediali realizzati in stretta collaborazione con le strutture didattiche e i docenti più direttamente interessati; sperimenta e verifica, anche con attività di ricerca e progetti pilota, le tecnologie per la formazione e l’apprendimento; fornisce consulenze e collabora nell’ambito delle sue competenze con le strutture universitarie interessate anche per programmi di formazione e aggiornamento del personale; gestisce e sviluppa una biblioteca e mediateca specializzate, assicurandone l’accesso agli aventi diritto, e raccoglie e rende disponibile la documentazione relativa ai propri ambiti di attività; mantiene i rapporti con le parallele strutture delle altre Università e con gli altri enti, italiani e stranieri, aventi funzioni affini.
Il CTU contribuisce alla definizione dei requisiti di qualità delle produzioni di e-learning dell’Ateneo in collaborazione con gli organismi responsabili della programmazione didattica e della valutazione.
Il CTU sperimenta e supporta l’utilizzo delle tecnologie digitali nella comunicazione istituzionale dell’Ateneo e delle Facoltà, con la supervisione degli organi e degli uffici competenti.
3. Sotto il profilo amministrativo e contabile, il CTU si configura come un centro di spesa decentrato, dotato di autonomia parziale, ai sensi di quanto disposto al riguardo dal Regolamento d’ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Milano.

**Articolo 2
Risorse e finanziamenti**

1. Per lo svolgimento delle sue attività, il CTU dispone di una sede, di personale, sulla base di una specifica pianta organica, della strumentazione e delle attrezzature necessarie.
2. Il CTU dispone annualmente delle risorse finanziarie previste in un’apposita voce del bilancio dell’Università degli Studi di Milano, cui possono aggiungersi:
 - a) finanziamenti straordinari disposti dagli organi di governo centrale dell’ateneo in funzione di particolari programmi e per incrementare le dotazioni di apparecchiature e il livello tecnologico del Centro;
 - b) fondi erogati dal MURST e da altri Ministeri e enti nazionali;
 - c) finanziamenti concessi dalla Comunità europea e da altri organismi internazionali;
 - d) quote assicurate dalle strutture dell’ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici;
 - e) proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da definire secondo norme d’ateneo vigenti;
 - f) royalties pagate da distributori di materiale prodotto o coprodotto dal Centro sulla base di specifici accordi, ai sensi del successivo articolo 4;
 - g) proventi derivanti da atti di liberalità.

Articolo 3 **Organi**

1. Sono organi del CTU:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) la Commissione scientifica;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore.

2. Il Consiglio direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
Spetta in particolare al Consiglio direttivo:
 - a) approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
 - b) approvare il piano annuale delle attività e delle spese;
 - c) avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico e amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
 - d) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali dell'ateneo, convenzioni e contratti che comportino lo svolgimento di attività in collaborazione con altri enti, nonché l'utilizzo di personale e di strutture del Centro;
 - e) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali dell'ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro;
 - f) approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali dell'ateneo, i progetti di realizzazione, con i relativi costi e tariffe, delle opere da realizzare a cura esclusiva del Centro o in collaborazione con altri soggetti;
 - g) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
 - h) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrali dell'ateneo.

3. Fanno parte del Consiglio direttivo:
 - a) il Presidente del CTU;
 - b) il Direttore del CTU;
 - c) due docenti designati nel suo ambito dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Milano;
 - d) due docenti designati nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano;
 - e) un docente per ciascuna Facoltà dell'Ateneo, designato dal Preside;
 - f) il responsabile della Divisione servizi informativi dell'Università degli Studi di Milano;
 - g) il Presidente o, in sua vece, il Direttore del COSP – Centro di Servizio di Ateneo per l' orientamento allo studio e alle professioni;
 - h) il Direttore della Scuola di giornalismo Walter Tobagi;
 - i) il Capo Divisione Coordinamento delle Biblioteche
 - l) un rappresentante denti eletto del personale del CTU
 - m) un rappresentante degli studi eletto dalla Conferenza degli studenti dell'Università degli Studi di Milano.

4. Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti non sono rieleggibili consecutivamente più di una volta.
Il mandato dei componenti del Consiglio direttivo che siano anche membri del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione si intende esaurito e si provvede a nuove designazioni quando essi cessino dal far parte degli organi in questione.
Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria quando lo ritenga il Presidente o ne sia stata avanzata richiesta da almeno cinque componenti.

Con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, il Consiglio direttivo può deliberare la costituzione di un organo più ristretto, con compiti istruttori e finalizzati alla gestione ordinaria del Centro, di cui devono fare in ogni caso parte il Presidente e il Direttore.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto, detraendo dal computo gli eventuali assenti che abbiano fatto pervenire la loro giustificazione scritta. Alle prime riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente e in relazione a particolari argomenti all'ordine del giorno, esperti esterni.

Provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo il Direttore del CTU. Copie dei verbali, controfirmati dal Presidente, sono trasmesse al Rettore, al Direttore amministrativo e agli altri componenti del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

5. La Commissione scientifica esercita compiti di proposta e di consulenza in relazione ai compiti istituzionali del CtU e alle iniziative scientifiche e culturali che il Centro promuove o alle quali collabora. La Commissione opera in stretta collaborazione con il Consiglio direttivo a cui spetta il compito di approvarne le iniziative e di valorizzarne le competenze.
La composizione della Commissione scientifica è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio direttivo. Possono farne parte, oltre a docenti in servizio presso l'Ateneo le cui competenze possano più proficuamente raccordarsi alle finalità istituzionali del CTU, docenti di altre Università ed esperti esterni. Fanno parte della Commissione scientifica il Presidente ed il Direttore del CTU
La Commissione scientifica dura in carica un triennio ed è rinnovabile. Le sue riunioni sono convocate dal Presidente e sono presiedute dal Presidente stesso o da un componente del Consiglio direttivo da lui delegato.
6. Il Presidente rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e vigila, fatte salve le responsabilità specifiche del Direttore, sull'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio direttivo, d'intesa con il Direttore, i piani annuali delle attività, i prospetti di bilancio e le richieste di risorse; sovrintende allo svolgimento delle varie attività; presenta al Consiglio direttivo, di concerto con il Direttore, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene trasmessa al Rettore, al Direttore amministrativo e agli altri componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Direttore.
Il Presidente è un docente di ruolo a tempo pieno, designato dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano, sentito il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente non più di una volta.
7. Il Direttore assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo; coordina la gestione amministrativa del Centro e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro nei limiti stabiliti al successivo punto 7; coordina le attività del personale in servizio, nonché dei gruppi di lavoro e dei collaboratori che fanno capo al Centro; tiene informato il Presidente e informa il Consiglio sui problemi di gestione e sull'andamento del Centro; propone le tariffe di accesso ai servizi del Centro e svolge ogni altra funzione inerente alle sue responsabilità affidategli dal Presidente e dal Consiglio direttivo. Il Direttore è, di norma, un funzionario dell'Università degli Studi di Milano, nominato con mandato triennale rinnovabile dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo. In relazione all'entità degli impegni richiesti, il Direttore può, previa approvazione del Consiglio direttivo, proporre al Direttore amministrativo la designazione di un vice-direttore che lo coadiuvi, individuato tra il personale in servizio presso il Centro.
8. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Centro provvede, nei limiti previsti dai regolamenti d'ateneo, il Direttore:
 - in modo diretto ed autonomamente fino al limite di € 5.000,00 più IVA
 - previa autorizzazione del Presidente, per spese superiori a € 5.000,00, fino al limite di € 10.000,00 più IVA;
 - previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per spese superiori a € 10.000,00, fino al limite di € 20.000,00 più IVA (prescindendo dall'obbligo di acquisire più offerte)
 - previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e con l'acquisizione di almeno cinque preventivi, per spese superiori a € 20.000,00, fino al limite di € 25.000,00 più IVA;

- previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, con l'acquisizione di almeno cinque preventivi e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per spese superiori a € 25.000,00 più IVA.

Gli importi di cui sopra possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 ***Titolarietà delle opere realizzate***

1. L'Università degli Studi di Milano è l'unico ed esclusivo soggetto produttore ed editore, ai sensi della legge n. 633/1941 e successive modificazioni, delle opere audiovisive e multimediali realizzate dal CTU. Nel caso in cui le opere vengano realizzate per conto o in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi del punto 4 dell'articolo 1, i relativi diritti sono definiti contestualmente all'assunzione dell'incarico da parte del CTU.
Nel caso in cui le opere vengano realizzate in collaborazione con altre Università od altri enti e soggetti, o nel quadro della partecipazione a specifici progetti, ovvero per conto terzi, i relativi diritti saranno definiti nelle diverse convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.
2. Le modalità di accesso ai servizi del CTU e le condizioni riservate a coloro che, a qualunque titolo, partecipino alla realizzazione delle opere prodotte, sono disciplinate da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Articolo 5 ***Norme finali***

1. Il "CTU – Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza" assorbe le funzioni e le dotazioni già proprie del "CTU - Centro di tecnologie per l'apprendimento dell'Università degli Studi di Milano".
2. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità, su proposta del Consiglio direttivo.

Prof. Enrico Decleva